



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 11 AGOSTO 2020

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale si è dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo ai rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19;
- il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- le Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relative alla riapertura delle attività economiche e produttive, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, del 11 giugno 2020 e del 09 luglio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione siciliana n. 31 del 09 agosto 2020 adottata in relazione alle richiamate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 09.07.2020, nonché all'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertati dai competenti organi di controllo nazionali e della regione, con validità dal 09.08.2020 al 10.09.2020;

Considerato, più in particolare, che detta ordinanza ha disposto ulteriori e più restrittive misure di contenimento del contagio relativamente alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante, stabilendo, tra le altre cose:

- il divieto di tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e per l'esercizio di attività all'esterno, fermo restando il principio del distanziamento interpersonale, il limite massimo del 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, con applicazione – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione, delle linee guida del 9 luglio 2020 sopra citate;
- l'estensione delle disposizioni di cui al punto precedente anche nei casi in cui l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi e ulteriori esercizi commerciali;

- l'obbligo in capo a tutti gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette linee guida, di indossare sempre la mascherina, sia negli ambienti al chiuso, che all'esterno;
- il potere che i Sindaci inibiscano con propria ordinanza l'esercizio delle attività interessate dall'ordinanza del presidente della regione siciliana, nel caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino;
- **misure straordinari per il ferragosto:** l'obbligo per ciascun esercizio commerciale, qualificabile ai sensi dell'art. 1 della Ordinanza del P.R.S. n. 31/2020, che intenda promuovere eventi aperti al pubblico nelle notti del 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, di comunicare tale decisione al comune e alla prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti;

-nelle stesse notti del 14 e 15 agosto p.v., l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare sempre la mascherina, come sopra specificato;

-il potere dei sindaci di vietare, con propria ordinanza lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia) nelle stesse notti del 14 e 15 agosto p.v.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00, comma 5, in base al quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

fino al 10 settembre 2020 compreso, fatte salve eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali e/o regionali, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Ordinanza del P.D.R. n. 31 del 09 agosto scorso:

- **sono vietate** tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e assimilati;
- **per l'esercizio di attività all'esterno (danzanti e/o similari)**, fermo il principio del distanziamento interpersonale, il limite massimo del 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, con applicazione - quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione - delle Linee guida del 09 luglio 2020 e ss.mm.ii., approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- **l'applicazione delle medesime disposizioni anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi e ulteriori esercizi commerciali;**
- **l'obbligo per gli utenti**, anche a parziale modifica e integrazione delle sopra citate Linee guida, di indossare sempre la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno;

SI AVVISA che in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino, con ordinanza sindacale sarà inibito l'esercizio dell'attività.

Nelle notti del 14 e 15 agosto 2020:

- l'obbligo per ciascun esercizio commerciale, qualificabile ai sensi dell'art. 1 della Ordinanza del P.R.S. n. 31/2020, che intenda promuovere eventi aperti al pubblico in tali notti, tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, di comunicare tale decisione al comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti;
- l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare sempre la mascherina, come sopra specificato;
- il divieto di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi (falò, balli, attendamenti etc...) e altre forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia) ricadenti sul territorio comunale.

DISPONE

1. che il Responsabile dell'area di vigilanza intensifichi i controlli sulle attività interessate e, all'esterno, sul territorio comunale;
2. che l'Area di vigilanza e le Forze dell'ordine controllino il rispetto della presente ordinanza sindacale;

DISPONE

la mancata osservanza agli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le più gravi conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del C.p. è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 25,00 e il massimo di euro 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di euro 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, oltre alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente Ordinanza;

la notifica della presente ordinanza alle attività commerciali, turistiche e bar;

l'affissione della stessa diffusamente sul territorio comunale;

la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Sant'Alessio Siculo e sul sito istituzionale dell'ente, sez. Amministrazione trasparente.

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Presidente della Regione siciliana;
- alla Prefettura di Messina;
- alla Questura di Messina;
- Al sindaco della città metropolitana di Messina;
- All'asp di Messina;
- Al Dipartimento regionale di Protezione civile;
- Al Comando provinciale dei Carabinieri;
- Alla stazione dei carabinieri di S. Alessio siculo;
- Al comando di polizia locale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Sicilia – sez- staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO

Dott. Nunzio Giovanni Foti